SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 978)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1980

Aumento del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria addetto al servizio automezzi

ONOREVOLI SENATORI. — Il ruolo organico per il servizio di conduzione degli automezzi, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, aumentato con il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271, prevede 700 unità di personale, che, all'epoca, potevano ritenersi abbastanza adeguate alle esigenze del servizio stesso.

Il progressivo aumento degli automezzi in dotazione all'amministrazione giudiziaria, accelerato dall'immissione in corso di completamento di 300 autovetture blindate, alle cui esigenze di guida sin qui si è fatto fronte con varie iniziative delle autorità giudiziarie locali, troverà una prima risposta con gli oltre cento posti che potranno venire coperti con un concorso in via di completamento, ma richiede anche che tempestivamente si appresti un adeguato aumento dell'organico.

Alla data odierna la situazione può essere così, esattamente, rappresentata: gli automezzi già assegnati sono 792; la fornitura di trecento autovetture speciali verrà

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

completata nel mese in corso e un'ulteriore fornitura di automezzi speciali di diverso tipo potrà cominciare ad essere eseguita entro l'anno, per cui a quella data supererà le 1.000 unità.

Si rende, pertanto, necessario ed urgente provvedere ad un congruo aumento del suddetto ruolo di personale, per le esigenze di funzionalità dell'amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati; aumento che con il presente disegno di legge si ritiene di apportare nella misura di 1.200 unità, portando il contingente complessivo del ruolo a 1.900 unità.

Con l'articolo 2 si prevede una procedura particolarmente celere per il relativo concorso.

L'articolo 3 prevede la copertura e la sua specificazione per l'anno finanziario in corso per lire 8 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria stabilito dalla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, modificato con decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271, è aumentato di 1.200 unità da adibire al servizio automezzi.

Art. 2.

Gli aspiranti all'assunzione nei posti in aumento, detratte le aliquote riservate alle categorie speciali previste dalle vigenti disposizioni, i quali siano in possesso della patente di categoria D, debbono presentare domanda per l'assunzione stessa. La nomina ha luogo, secondo l'ordine di presentazione delle domande, previo accertamento dell'idoneità alla prova di guida e dei requisiti per l'assunzione ai pubblici impieghi, indipendentemente dal completamento delle prove da parte degli altri aspiranti.

Coloro che risulteranno idonei, dopo l'esaurimento dei posti a concorso, potranno essere assunti in servizio, scondo il criterio di cui al comma precedente, per coprire le vacanze nel ruolo del personale di cui all'articolo 1.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 miliardi in ragione d'anno, si provvede per l'anno 1980 mediante riduzione di lire 3 miliardi del capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.